



Comune di
Belforte del
Chienti



Comune di
Caldarola



Comune di
Camporotondo di
Fiastrone



Comune di
Cessapalombo



Comune di Rippe
San Ginesio



Comune di
Serrapetrona



Comune di
Tolentino

CENTRALE di COMMITTENZA COMUNI di:

BELFORTE del CHIANTI – CALDAROLA – CAMPOROTONDO di FIASTRONE – CESSAPALOMBO – RIPE SAN GINESIO - SERRAPETRONA - TOLENTINO

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento delle opere di "Demolizione e ricostruzione casa delle farfalle (percorso espositivo-museo)".

CUP: C54I20000560001 – CIG: 8978892015

CHIARIMENTI SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa che:

- a) ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge 14 giugno 2019, n. 55, non si applica alla presente procedura il disposto di cui al comma 6 dell'art. 105 del Codice;
- b) l'affidatario del subappalto non deve avere partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- c) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria ed essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e s.m.i., trattandosi di esecutore che interviene nella realizzazione dell'opera;
- d) la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie di lavori non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara;
- e) ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- f) ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, del Codice, come modificati dall'art. 49, commi 1, lett. b) e 2, lett. a), del D.L. Semplificazioni bis, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, il subappalto è consentito entro i limiti appresso specificati. Si precisa che le statuizioni risultanti dalle sentenze CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18 e 27/11/2019, causa C-402/18, non si applicano alla presente procedura, trattandosi di contratto inferiore alla soglia comunitaria privo di interesse transfrontaliero certo.

Cat.	Classifica	Descrizione	Importo	Prevalente	Scorporabile	Subappaltabile	% subappaltabile
OG 1	II	Edifici civili e industriali	€ 588.791,57	SI	NO	SI	SI Max 50% dell'importo della categoria stessa
OS 30	I	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici	€ 25.637,76	NO	SI	SI	SI Max 100% dell'importo della categoria stessa

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, la quota percentuale subappaltabile dei lavori prevalenti deve essere contenuta entro il limite massimo del 50%;

FARE MOLTA ATTENZIONE: le opere scorporabili sono interamente subappaltabili in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, che consentono di limitare o vietare il subappalto;

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 10/11/2016, n. 248, la qualificazione nelle Categorie scorporabili OS 30 può essere surrogata dalla qualificazione nella Categoria OG11 (Impianti tecnologici).

FARE MOLTA ATTENZIONE: per la qualificazione nelle categorie scorporabili sopra indicate, il concorrente che non fosse in possesso della relativa qualificazione, deve obbligatoriamente dichiarare il subappalto o costituire un RTI con operatori adeguatamente qualificati, fermo restando il possesso della qualificazione con riferimento alla categoria prevalente per l'intero importo posto a base di gara (OG 1 - Edifici civili e industriali per € 614.429,33 Classifica II).

Il Responsabile del Procedimento di gara

F.to Ing. Michele Colocci